# DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2019 376/2019/R/COM

ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL FONDO A COPERTURA DELL'EVENTUALE DEBITO DERIVANTE DA INADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI SUL MERCATO DEL GAS NATURALE E SUL MERCATO ELETTRICO PER GLI IMPORTI ECCEDENTI LE GARANZIE ESCUSSE

# L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1079<sup>a</sup> riunione del 17 settembre 2019

#### VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/72/CE;
- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge

- 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante "Disciplina del mercato del gas naturale" (di seguito: Disciplina MGAS);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2019 (di seguito: decreto 2 agosto 2019) ed i relativi allegati, recanti "Disciplina del mercato del gas naturale" (Disciplina MGAS) e "Disciplina del mercato elettrico" (TIDME);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato per il bilanciamento", come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 502/2016/R/gas ed il relativo Allegato A recante "Disciplina del fondo a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato per gli importi eccedenti le garanzie escusse (Fondo MGAS)";
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici" (di seguito: TICORG) come da ultimo modificato dalla deliberazione 29 gennaio 2019, 29/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 29/2019/R/gas);
- il parere dell'Autorità 16 luglio 2019, 309/2019/I/com (di seguito: parere 309/2019/I/com).

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal Gestore del mercato elettrico (oggi Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica del TIDME e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale sia predisposta dal GME e approvata con decreto del

- Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 66/2017/R/gas l'Autorità ha raccolto nel TICORG le condizioni regolatorie di cui al precedente punto;
- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la deliberazione 525/2012/R/gas e con il parere 4/2013/I/gas, l'Autorità ha previsto che il GME possa coprire i mancati adempimenti sul mercato del gas naturale attingendo alle risorse accumulate in un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali) e alimentato, *inter alia*, mediante il versamento da parte degli operatori del mercato del gas di un contributo, non restituibile, applicato ai quantitativi negoziati;
- con la deliberazione 502/2016/R/gas, come modificata e integrata dalla deliberazione 29/2019/R/gas, in previsione dell'avvio del nuovo sistema di bilanciamento del gas (avvenuto il 1° ottobre 2016), l'Autorità, al fine di garantire il mercato del gas e la stabilità dei rapporti regolati dal GME, ha previsto di dotare il Fondo MGAS di un importo a valere sulle disponibilità di altri fondi, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato del gas da parte di tutti gli operatori, incluso l'operatore di diritto Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento e Stogit;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato l'Allegato A contenente la disciplina del Fondo MGAS.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• con comunicazione 21 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS predisposte dal GME e funzionali all'introduzione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica (di seguito: MGP), nel mercato infragiornaliero dell'energia elettrica (di seguito: MI) e nel mercato del gas a pronti (di seguito: MP GAS) di un'unica garanzia a copertura dell'esposizione netta maturata dall'operatore sui citati mercati (di seguito: gestione integrata delle garanzie);

- nell'ambito della gestione integrata delle garanzie, il GME ha proposto, tra le altre
  cose, la riduzione dei modelli di fideiussione che potranno essere utilizzati sui
  mercati elettrici e del gas gestiti dal GME, a scopo di semplificazione operativa;
- le suddette proposte di modifica, infine, si basano sul presupposto dell'ampliamento della destinazione del Fondo MGAS e conseguente utilizzo dello stesso anche in relazione ai mercati dell'energia elettrica (di seguito: Fondo di garanzia);
- a tal fine il GME, con la comunicazione 19 giugno 2019, ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica alla disciplina del Fondo MGAS e al contributo di cui all'art. 8 della Disciplina MGAS, necessari per avviare la gestione integrata delle garanzie, prevedendo, in particolare, che:
  - la disciplina del fondo MGAS relativa alla gestione dei casi di inadempimento degli operatori di diritto del mercato gas si applichi anche nei casi di inadempimento degli operatori di diritto del mercato elettrico, ossia Terna, il Gestore dei servizi energetici (GSE) e l'Acquirente unico (AU);
  - a decorrere dall'avvio della gestione integrata delle garanzie sui mercati MGP, MI e MP GAS:
    - (a) le risorse attualmente raccolte nel Fondo MGAS restino a copertura degli eventuali inadempimenti che dovessero sorgere da parte degli operatori di mercato e di diritto nell'ambito dei mercati dell'energia elettrica (ME) e del gas (MGAS);
    - (b) il Fondo di garanzia sia alimentato esclusivamente da risorse percepite dal GME a titolo di interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori, di penali per mancata consegna nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME, di eccedenze finanziarie derivanti dalla chiusura delle posizioni nette degli operatori nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e di ogni altro importo destinato di volta in volta al Fondo di garanzia da parte dell'Autorità a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dagli operatori, ivi inclusi gli operatori di diritto, sui mercati dell'energia elettrica (ME) e del gas (MGAS) nei casi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME;
- con parere 309/2019/I/com, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in merito alle modifiche del TIDME e della Disciplina MGAS sopra richiamate, rimandando ad un successivo provvedimento, a valle del completamento dell'iter di approvazione del TIDME e della Disciplina MGAS da parte del MiSE, l'adeguamento delle disposizioni del Fondo MGAS, ivi inclusa la destinazione delle risorse presenti in detto Fondo al nuovo Fondo di garanzia;
- con decreto 2 agosto 2019, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le modifiche trasmesse dal GME, di cui sopra, relative al TIDME e alla Disciplina MGAS, fermo restando l'adeguamento da parte dell'Autorità delle disposizioni relative al Fondo MGAS;
- con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha previsto la decorrenza dell'efficacia delle suddette modifiche alla disciplina MGAS e al TIDME a partire da una data successiva individuata dal GME, preventivamente

- comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico e resa nota con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblicato sul sito internet del GME;
- in data 7 agosto 2019, il GME ha pubblicato sul proprio sito un avviso stabilendo la data del 28 novembre 2019 come primo giorno di efficacia delle modifiche al TIDME e alla Disciplina MGAS approvate con il decreto di cui sopra.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario, a fronte dell'introduzione del sistema integrato delle garanzie per i mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che comporta la gestione unitaria dell'inadempimento, uniformare il sistema di salvaguardia vigente nei suddetti mercati;
- sia, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento delle disposizioni relative al Fondo MGAS, a seguito dell'approvazione del TIDME e della Disciplina MGAS da parte del Ministro, nei termini richiamati in motivazione e confermarne l'attuale dotazione di risorse in considerazione del permanere delle esigenze che ne avevano determinato il dimensionamento

## **DELIBERA**

- 1. di modificare l'Allegato A della deliberazione 502/2016/R/gas, come segue:
  - a) le parole "Fondo MGAS" dove ricorrono sono sostituite dalle parole "Fondo di garanzia";
  - b) nel titolo dopo la parola "mercato" sono aggiunte le seguenti "del gas naturale e sul mercato elettrico";
  - c) al comma 1.1:
    - a. alla lettera a) le parole "per l'energia elettrica e il gas" sono sostituite dalle parole "per energia reti e ambiente";
    - b. le lettere da e) a j) sono sostituite dalle seguenti:
      - "e) Disciplina TIDME o TIDME è il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato;
      - f) Fondo di garanzia è il fondo istituito ai sensi del successivo articolo 2:
      - g) *Inadempimento* è l'inadempimento agli obblighi previsti dalla Disciplina MGAS e dal TIDME;
      - h) *Operatore di mercato* è la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore di diritto, ammessa ad operare sul mercato di cui alla Disciplina MGAS e al TIDME;
      - i) *Operatore di diritto* è la qualifica attribuita a Snam Rete Gas e Stogit, ai sensi dell'articolo 16 della Disciplina MGAS, nonché al Gestore

- dei Servizi Energetici GSE S.p.A., Terna ed all'Acquirente Unico (AU), ai sensi dell'articolo 15 del TIDME;
- j) RTDG è la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 approvata con la deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas;";
- d) al comma 2.1: le parole "operatori sul mercato" sono sostituite dalle seguenti "operatori di diritto, nonché degli operatori di mercato" e dopo la parola "fideiubente" è aggiunto il seguente testo ", qualora, con riferimento a tali ultimi, il debito sia superiore alle garanzie escusse";
- e) al comma 2.2:
  - a. la lettera a) è abrogata;
  - b. alla lettera b) le parole dopo "articolo" sono sostituite dalle seguenti: "26, comma 26.7, lettera a), punto iv), della Disciplina MGAS, e di cui all'articolo 69, comma 69.6, lettera a), punto iv), del TIDME";
  - c. alla lettera c) è eliminato il testo: "interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte dagli operatori,";
  - d. all'inizio della lettera d) è inserito il seguente testo: "importi che saranno versati dagli operatori a titolo di interessi e penali per ritardato pagamento delle obbligazioni assunte, come stabilito all'articolo 83, comma 83.2 del TIDME e all'articolo 74, comma 74.2 della Disciplina MGAS; e) ";
  - e. le parole "sul mercato del gas" sono sostituite dalle parole "sui mercati del gas e dell'energia elettrica";
- f) al comma 2.5:
  - a. le parole "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettere b), c) d) ed e)";
  - b. le parole "ai sensi del comma 63.4, della Disciplina MGAS" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 78, comma 78.4, della Disciplina MGAS e dell'articolo 89, comma 89.4, del TIDME";
- g) il comma 2.6 è abrogato;
- h) al comma 3.1 le parole "previste all'art. 63, comma 63.2 e comma 63.3, della Disciplina MGAS" sono sostituite dalle parole "previste all'articolo 78, comma 78.2 e comma 78.3 della Disciplina MGAS e all'articolo 89, comma 89.2 e comma 89.3 del TIDME";
- i) al comma 3.2 le parole "di Snam Rete Gas e/o Stogit" sono sostituite dalle parole "degli operatori di diritto";
- j) al comma 3.3:
  - a. le parole "di Snam Rete Gas e/o Stogit" sono sostituite dalle parole "di un operatore di diritto";
  - b. dopo il testo "nei suoi confronti" è inserito il seguente testo "Nel caso vi siano crediti verso più di un operatore di diritto, tali crediti sono pagati prioritariamente, sino alla concorrenza, ove disponibili, degli ammontari presenti nel Fondo di garanzia alla data del 27 novembre 2019, agli

operatori cui è stata riconosciuta tale qualifica antecedentemente a tale data, ai sensi della disciplina MGAS. Per i rimanenti crediti si applica un criterio pro-quota.";

## k) al comma 3.4:

- a. le parole "e di Snam Rete Gas" sono sostituite dalle parole "e di uno o più operatori di diritto";
- b. le parole "Snam Rete Gas e/o Stogit" sono sostituite dalle parole "dell'operatore di diritto, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma 3.3";
- l) al comma 4.1, le parole "all'articolo 63, comma 63.4, della Disciplina gas" sono sostituite dalle parole "all'articolo 78, comma 78.4, della Disciplina gas e all'articolo 89, comma 89.4, del TIDME";

## m) al comma 4.2:

- a. le parole "Snam Rete Gas e/o Stogit versano" sono sostituite dalle parole "L'operatore di diritto versa";
- b. le parole "all'articolo 67 della Disciplina MGAS" sono sostituite dalle parole "all'articolo 82 della Disciplina MGAS ovvero all'articolo 91 del TIDME";

# n) al comma 4.3:

- a. le parole "Snam Rete Gas e/o Stogit" sono sostituite dalle parole "un operatore di diritto";
- b. le parole "a favore della stessa" sono sostituite dalle parole "a favore dello stesso";
- o) al comma 4.5 le parole "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettere, b), c), d) ed e)";
- 2. di prevedere che, conseguentemente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e il GME modifichino la convenzione di cui all'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas, coerentemente con le modifiche disposte al punto 1.
- 3. di prevedere che le modiche approvate con il presente provvedimento entrino in vigore il 28 novembre 2019, contestualmente all'avvio della nuova Disciplina Gas e del TIDME di cui al decreto 2 agosto 2019;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2019

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini